

Contratto collettivo integrativo per il personale docente del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano 31 ottobre 2014

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano.

Art. 2 Durata del contratto

1. Il presente contratto integrativo vale per l'anno accademico 2014-15 e si intende in seguito tacitamente prorogato di anno in anno se una delle parti non lo disdice entro il 30 aprile dell'anno accademico precedente.

La trattativa per il rinnovo deve aver inizio entro 30 gg. dalla disdetta.

Le disposizioni contrattuali permangono in vigore sino a quando siano sostituite dal nuovo contratto.

Art. 3 Finalità del contratto

1. Il presente contratto integrativo stabilisce:

- a) le modalità e i tempi di presentazione del piano individuale di attività;
- b) la misura e il compenso delle maggiori prestazioni richieste ai docenti per favorire lo sviluppo del Conservatorio e la sua ottimale integrazione come istituto di alta formazione musicale nel sistema educativo e formativo della Provincia autonoma di Bolzano;
- c) la misura e i criteri di distribuzione del fondo d'istituto;
- d) la misura dell'indennità di bilinguismo.

Capo II Piano individuale delle attività e maggiori prestazioni provinciali

Art. 4 Piano individuale delle attività

1. I docenti redigono il proprio piano individuale di attività tenendo conto delle declaratorie di cui al DM n. 90 del 3 luglio 2009 e degli indirizzi dettati dal Consiglio accademico e dal/i dipartimento/i di appartenenza. Il piano di attività può comprendere insegnamenti estranei alla declaratoria di titolarità del docente di norma previo accordo con il/i docente/i titolare/i della disciplina interessata, siano essi con contratto a tempo indeterminato o determinato. I docenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per l'intero anno accademico presentano il proprio piano individuale di attività entro il mese di settembre per concordarlo con il Direttore entro il 20 ottobre e trasmetterlo al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza. Se il servizio inizia dopo la data predetta, il piano è da concordare entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio.

Art. 5

Maggiori prestazioni provinciali

1. I docenti che intendono svolgere le maggiori prestazioni provinciali presentano un piano di attività che prevede lo svolgimento di 76 ore aggiuntive ad integrazione del monte ore annuale di 324 ore previsto dal contratto collettivo nazionale AFAM.

Le ore aggiuntive sono effettuate per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Non meno di 50 ore aggiuntive rispetto al monte ore annuo di 250 previsto dal CCNL di insegnamento curricolare e altre attività di docenza ed assistenza agli studenti, ad esempio approfondimento e perfezionamento di particolari temi riguardanti la prassi esecutiva e il repertorio specifico, assistenza allo studente nella preparazione ad audizioni e concorsi compreso lo studio di passi d'orchestra e "a solo", studio di ruoli solistici e corali; preparazione di programmi da concerto;
- b) Ricevimento e tutoraggio studenti;
- c) Assistenza studenti per la preparazione delle tesi di laurea e degli esami finali;
- d) Attualizzazione dei piani di studio (modifica dei programmi dei propri corsi da un anno all'altro);
- e) Docenza in Corsi di Aggiornamento, di Abilitazione, nonché Corsi per la Formazione Permanente rivolti anche agli insegnanti degli Istituti Musicali e delle Scuole Medie e Superiori dell'Alto Adige;
- f) Partecipazione alle riunioni dei consigli di corso e di dipartimento;
- g) Produzioni musicali, musicologiche, e/o artistiche (conferenze, concerti, installazioni e allestimenti), anche come aggiunto in orchestra e in gruppi da camera per la realizzazione dei concerti del Conservatorio;
- h) Attività di ricerca bibliografica, storica e filologica;
- i) Attività di ricerca scientifica e tecnologica;
- j) Attività di ricerca ed innovazione relative agli strumenti musicali e alla voce, alle loro prassi esecutive e ai loro repertori;
- k) Attività di comunicazione e informazione mediatica sulle attività del Conservatorio;
- l) Altre attività connesse alla funzione docente.

Le attività di cui al presente articolo 5 possono svolgersi anche in compresenza di docenti che si organizzano in tal modo ogni qualvolta l'attività didattica, di ricerca od artistica lo richieda.

2. Nel caso in cui non si raggiungano le ore di insegnamento prescritte alla lettera a) del comma 1, il monte ore complessivo di 400 ore viene assicurato con lo svolgimento delle altre attività indicate nel comma 1.

3. L'impegno come membro delle commissioni di esame fa parte degli obblighi professionali dei docenti, le ore dedicate agli esami eccedenti le quindici per anno accademico sono conteggiate nelle attività aggiuntive di cui al comma 1 oppure tra le prestazioni remunerabili con il fondo di istituto di cui al successivo art. 8.

4. A seguito dell'approvazione del piano individuale le attività aggiuntive vengono inserite nell'orario di servizio del docente.

Art. 6

Indennità provinciale

1. Per le maggiori attività previste dall'art. 5 è corrisposta un'indennità provinciale di 10.000 euro all'anno.

2. L'indennità provinciale è pagata in 10 rate mensili in corrispondenza all'anno accademico dal

novembre a giugno, esclusi i mesi di luglio e agosto.

3. L'indennità provinciale non ha effetti sulla tredicesima e non fa parte della retribuzione fondamentale.

Art. 7

Direttore del Conservatorio

1. Il Direttore del Conservatorio garantisce la presenza per almeno 8 mezze giornate. Per le maggiori attività e responsabilità connesse con l'applicazione del presente contratto, al Direttore del Conservatorio è pagata l'indennità provinciale di cui all'articolo 6, nonché una quota del fondo di istituto di cui all'articolo 8, comma 3, pari al 3% del valore complessivo delle indennità corrisposte ai docenti in applicazione dell'art. 6.

Capo III

Prestazioni remunerate con il fondo di istituto

Art. 8

Fondo di istituto

1. Il fondo d'istituto è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente oltre il monte ore previsto dal proprio piano orario individuale, oltre le 400 ore per chi svolge le maggiori prestazioni provinciali di cui all'art. 5, oltre le 324 ore previste dal contratto collettivo nazionale AFAM per chi non svolge le maggiori prestazioni provinciali.

2. Il fondo di istituto è alimentato da tutte le somme introitate dall'istituzione per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati. Il Fondo è finanziato ordinariamente dalla provincia di Bolzano con un importo annuo pari a 400.000 euro.

3. Una quota del fondo non superiore al 20% è riservata a retribuire funzioni di coordinamento, supporto organizzativo e progetti straordinari:

- a) Attività di Direzione, nella misura prevista dall'art. 7;
- b) Coordinamento della didattica (ad es. coordinatrice/tore di dipartimento, coordinatrice/tore del consiglio di corso);
- c) Attività di supporto organizzativo alla direzione;
- d) Collaborazioni con altre Istituzioni di Istruzione del sistema provinciale;
- e) Collaborazioni con Istituzioni nazionali, europee ed extraeuropee.

I docenti incaricati per le funzioni di cui al punto b) sono eletti dai rispettivi organi; i docenti incaricati per le funzioni di cui ai punti d) ed e) sono individuati di norma avendo sentito il parere del Collegio dei professori.

Con il fondo di istituto sono altresì remunerate, secondo l'ordine di priorità indicato, le seguenti prestazioni:

- a) Insegnamento curricolare, per le ore eccedenti le 300;
- b) Produzioni musicali, musicologiche e/o artistiche (conferenze, concerti, installazioni e allestimenti), anche come aggiunto in orchestra e in gruppi da camera per la realizzazione dei concerti del Conservatorio;
- c) Attività di ricerca bibliografica, storica e filologica;
- d) Attività di ricerca scientifica e tecnologica;
- e) Attività di ricerca ed innovazione relative agli strumenti musicali e alla voce, alle loro prassi esecutive e ai loro repertori;
- f) Attività di comunicazione e informazione mediatica sulle attività del Conservatorio;

- g) Attività di docenza ed assistenza agli studenti diverse dall'insegnamento curricolare;
- h) Partecipazione come relatore a convegni e seminari di argomento musicologico;
- i) Eventuale incentivazione dalla partecipazione alle commissioni d'esame, per le ore eccedenti le quindici.

Le attività di cui al presente articolo 8 possono svolgersi anche in compresenza di docenti che si organizzano in tal modo ogni qualvolta l'attività didattica, di ricerca od artistica lo richieda.

4. La ripartizione del fondo di Istituto è programmata dal Direttore di norma entro l'inizio dell'anno accademico. A tal fine il Direttore prende in considerazione le proposte dei dipartimenti e delle aree disciplinari e tiene conto dei criteri preventivamente concordati con le RSU.

5. I compensi a carico del fondo di istituto sono liquidati entro il mese di gennaio dell'anno successivo, previa documentazione e verifica da parte del Direttore delle prestazioni svolte.

6. Le risorse del fondo che risultino non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo.

7. Le RSU, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e il Collegio dei professori hanno diritto all'informazione sulle attività retribuite dal fondo di istituto, con i relativi nominativi e compensi.

Capo IV Indennità di bilinguismo

Art. 9 Indennità di bilinguismo

1. L'indennità per la seconda lingua, prevista dall'art 6 della legge 13 agosto 1980, n.454, è determinata con riferimento agli importi previsti per il personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano, con decorrenza dal mese successivo all'entrata in vigore del relativo contratto provinciale.

RSU Conservatorio "C. Monteverdi"

Prof. Dr. Carlo Benzi, Prof.ssa Isabella Cavagna, Prof. Roberto Gander

Abteilungsdirektor Abt. 4 Personal Autonome Provinz Bozen

Dr. Engelbert Schaller

Il Direttore

Prof. Felix Resch

Il Presidente

Avv. Sergio Coletti

Bolzano, 31.10.2014